**GIAPPONE**

INFORMAZIONI GENERALI

In via generale, si conferma la sussistenza delle condizioni di reciprocità in Giappone a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane. In assenza nell’ordinamento giapponese di una norma generale in materia di reciprocità analoga all'art. 16 delle preleggi italiane, gli elementi di reciprocità sono richiamati di volta in volta in specifiche disposizioni.

ACQUISTI IMMOBILIARI

E' verificata la condizione di reciprocità. In merito agli acquisti immobiliari non ci sono restrizioni per gli stranieri, che, se non residenti in Giappone, hanno l'obbligo di notificare l'acquisto entro 20 giorni al Ministero delle Finanze tramite la Banca del Giappone. In tema di diritti reali sul suolo in capo a stranieri la legge n. 42 del 1925 prevede la possibilità di limitare le condizioni per l'acquisto con un semplice atto ministeriale, sebbene tale potere non risulta sia mai stato esercitato da parte delle Autorità giapponesi.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA' E ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI

La reciprocità è confermata anche per quanto riguarda la costituzione di società, la partecipazione in società giapponesi e l'assunzione di cariche sociali. Gli emendamenti agli articoli 26 e 27 della legge sul 'Foreign Exchange and Foreign Trade Act' (FEFTA), adottati a novembre 2019 ed entrati in vigore il 15 maggio 2020, hanno reso più stringente lo screening degli investimenti diretti esteri (FDI) da parte delle Autorità giapponesi che hanno inteso tutelare meglio sicurezza e interessi economici nazionali senza trascurare l'attrazione di investimenti tesi a favorire la crescita e l'occupazione. Analoghe normative in materia erano state adottate nel 2018 e nel 2019 da Stati Uniti (FIRRMA, Foreign Investment Risk Review Modernization Act) e Unione Europea (Reg. UE 2019/452 del 19 marzo 2019).

La nuova normativa giapponese ha abbassato la soglia prevista in precedenza - dal 10% all'1% - al di sopra della quale è richiesta l'autorizzazione governativa per investimenti effettuati da investitori esteri in società giapponesi quotate che operino in settori di prioritario interesse nazionale (ad es.: aerospazio, settore energetico, telecomunicazioni, ferrovie ed elettronica, come individuati dal Cabinet Order on Inward Direct Investment, n. 261 del 1960). In base al Japanese Company Act infatti per gli azionisti che possiedono l'1% o più dei diritti di voto possono proporre ordini del giorno e un'agenda alle riunioni generali degli azionisti.

La notifica è prevista ad esempio nel caso un investitore straniero entri a far parte del Consiglio di Amministrazione e nel caso di acquisizione/trasferimento di attività economiche di aziende giapponesi nei settori sensibili. Lo scorso 11 maggio il Ministero delle Finanze giapponese (MOF) ha pubblicato la lista delle aziende giapponesi (in allegato) identificando 518 aziende che operano nei core sectors - su un totale di circa 3.800 - come imprese chiave per la sicurezza nazionale oggetto di maggiore attenzione, tra le quali Toyota Motor Corporation e Sony Corporation. Per alcune aziende e tipologie di investimento (contrassegnate dal numero 1 nella lista predisposta dal MOF) e' prevista l'esenzione dell'obbligo di notifica anche se gli investitori devono presentare un report sull'impatto delle attività di investimento (post investment report). Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda al sito del MOF: <https://www.mof.go.jp/english/international_policy/fdi/gaitamehou_20200508.htm>. E' al momento oggetto di discussione la possibilità di porre limiti all'acquisto di terreni e immobili da parte di stranieri in zone situate in prossimità di basi militari o di centrali nucleari.

ACCORDI IN VIGORE:

* SCAMBIO DI NOTE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE (firmato a Tokyo il 05.10.1937, rimesso in vigore dopo la Seconda Guerra Mondiale con scambio di note del 23.6.1954 – G.U. n. 170 del 28.7.1954)

<http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>

* CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO (firmata a Tokyo il 20.3.1969, in vigore dal 15.02.1973)

<http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>

* PROTOCOLLO RECANTE MODIFICA ALLA CONVENZIONE DEL 20.03.1969 PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO (firmato a Roma il 14.02.1980, in vigore dal 28.01.1982)

<http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>